

===== STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE =====

===== "La Stella di Caterina" =====

===== Denominazione - Sede - Scopo - Durata =====

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita l'Associazione "La Stella di Caterina", in forma abbreviata "A.S.C.".

**ART. 2 - SEDE**

L'associazione "La Stella di Caterina" ha sede nel Comune di Bologna (BO).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

**ART. 3 - SCOPO**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, nel rispetto delle vigenti normative di legge.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui iniziative di carattere socio educativo e culturale volte alla sensibilizzazione delle persone a sostenere in qualunque forma, anche economica, le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di forte disagio soggettivo e sociale, in particolare derivante da malattie gravi, invalidanti, permanenti e/o incurabili che abbiano colpito un proprio familiare;
- promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a migliorare l'assistenza e la cura nei pazienti affetti da tumori, in particolare sarcomi e tumori solidi, con particolare attenzione all'età pediatrica e adolescenziale, anche sostenendo e contribuendo ad attività e progetti elaborati e realizzati da altre associazioni aventi finalità e obiettivi affini;
- stimolare, promuovere e finanziare la ricerca scientifica nell'ambito dei tumori pediatrici, con particolare attenzione ai sarcomi e ai tumori solidi pediatrici;
- stimolare la partecipazione di enti pubblici e privati nonché di cittadini alla soluzione di problematiche riguardanti i pazienti pediatrici colpiti da tumore;
- garantire ai bambini malati, qualunque sia la forma di malattia, la possibilità di ricevere le cure necessarie in maniera ottimale, migliorando la qualità della vita e agevolando la ripresa psicologica;
- promuovere e realizzare la raccolta di fondi, risorse e dotazioni necessari per sostenere le attività dell'associazione indicate ai punti precedenti, anche attraverso il sostegno e l'organizzazione di iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale,

*Giovanni Giacomo*

sportivo-ricreativo, di animazione sociale (es. feste, gite, iniziative educative, corsi, seminari ecc.) e attraverso qualsivoglia strumento ritenuto idoneo allo scopo; =====  
- provvedere alla distribuzione e divulgazione di pubblicazioni o materiale idoneo al perseguitamento dello scopo associativo; =====  
- svolgere, non in forma prevalente e nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative, attività di tipo commerciale strumentale al fine associativo. =====  
E' fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali. =====

**ART. 4 - DURATA** =====  
L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito. =====

**== Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo ==**  
**ART. 5 - PATRIMONIO** =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====  
- dalle quote associative e dai contributi dei soci; =====  
- dai contributi dei privati; =====  
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; =====  
- dai contributi di organismi internazionali; =====  
- da donazioni e lasciti testamentari; =====  
- da rimborsi derivanti da convenzioni. =====

Le entrate dell'Associazione sono costituite: =====  
- dalle quote associative; =====  
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o di partecipazione ad esse; =====  
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo; =====  
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. =====

**ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA** =====  
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. =====

**ART. 7 - ESERCIZI ASSOCIAТИVI E RENDICONTO FINANZIARIO** =====  
Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso. =====  
Entro trenta giorni dal termine di ciascun esercizio sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il bilancio preventivo del successivo esercizio. =====

**ART. 8 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Associati****ART. 9 - ASSOCIATI**

Sono associati le persone fisiche od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo amministrativo e che verseranno, all'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita.

Si esclude espressamente l'ingresso nell'associazione a termine.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

**ART. 10 - DIRITTI ED OBBLIGHI**

Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie, ed altresì in dipendenza del rapporto associativo di partecipazione alle attività ricreative.

**ART. 11 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso.

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

L'esclusione per perdita dei requisiti è sancita dall'assemblea degli associati.

**Amministrazione****A) CONSIGLIO DIRETTIVO****ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 3 (tre) membri eletti dall'assemblea degli associati per la durata di anni 3 (tre).

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

**ART. 13 - ORGANI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.

Gongoli,  
Forconi

Giachetti  
Bergamo  
Monumento Nazionale a Firenze, 1 febbraio

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. =====

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione. =====

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

**ART. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO** =====

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi e non meno di due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale e iniziale e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) membri. =====

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. =====

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. =====

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito Libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

E, altresì, possibile tenere le riunioni del Consiglio, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio conferenza o audiovideo conferenza, alle seguenti condizioni: =====

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; =====
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

**ART. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO** =====

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti: =====

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati; =
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale; =====
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e

autorizzandone la spesa; -----  
- assumere il personale; -----  
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente; -----  
- nominare il Segretario; -----  
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; ----  
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti  
di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di  
necessità e di urgenza. -----

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità delle leggi e  
dello statuto, all'amministrazione dell'associazione  
compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria  
amministrazione che non siano espressamente riservati  
all'assemblea. -----

----- **Presidente** -----

**ART. 16 - POTERI DEL PRESIDENTE** -----

E' Presidente dell'Associazione il Presidente del Consiglio  
Direttivo. -----

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei  
confronti dei terzi e in giudizio. -----

----- **Segretario** -----

**ART. 17 - SEGRETARIO** -----

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro  
dei soci; -----  
- provvedere al disbrigo della corrispondenza; -----  
- è responsabile della redazione e della conservazione dei  
verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea,  
consiglio, collegio dei probiviri; -----  
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo,  
che sottopone al consiglio entro il mese di marzo; -----  
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità,  
all'organizzazione nonché alla conservazione della  
documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei  
soggetti eroganti; -----  
- ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla  
riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in  
conformità alle decisioni del Comitato; -----  
- è a capo del personale. -----

----- **Assemblee** -----

**ART. 18 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI** -----

Gli associati (o soci) sono convocati in assemblea almeno  
una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla  
chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio  
dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle  
cariche sociali e/o per presentare il bilancio preventivo  
dell'esercizio in corso, mediante comunicazione scritta  
diretta a ciascun associato, anche per il tramite di ausili  
telematici, e mediante affissione nell'albo  
dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente  
l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della

riunione stabiliti, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. =====

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.. ===== E', altresì, possibile tenere le riunioni, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti, collegati in audio conferenza o audiovideo conferenza, alle seguenti condizioni: =====

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

#### **ART. 19 - DELIBERE =====**

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto. =====

#### **ART. 20 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO =====**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. =====

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta. =====

Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto. =====

#### **ART. 21 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA =====**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente. ===== In mancanza di tali soggetti, l'assemblea nomina il proprio Presidente. =====

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. =====

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea. =====

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. =====

#### **ART. 22 - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI =====**

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile. =====

===== Collegio dei Revisori =====

#### **ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI =====**

La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori e/o da un Revisore, ove nominato dall'Assemblea degli associati.

Il Collegio dei Revisori, o il Revisore, dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### Durata delle cariche e gratuità

**ART. 24 - GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE**  
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### Scioglimento

#### ART. 25 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del codice civile dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

#### Controversie

#### ART. 26 - REMISSIONE A COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.